



Università  
degli Studi di  
Messina

**REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RGPD) –  
Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,  
Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  
nonché alla libera circolazione di tali dati**

**Capo IV– Titolare del trattamento e Responsabile del trattamento, artt. 24-25**

**Versione 1.0 del 28 febbraio 2024  
(ad utilizzo interno)**

- **Trattamento dei dati personali ricompreso nelle procedure di autovalutazione della ricerca, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 4 del D. Lgs. n. 19 del 27/01/2012, e nelle procedure di valutazione esterna della produzione scientifica, con particolare riferimento alla VQR (art. 3 del D.P.R. 01/02/2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11/12/2016, n. 232)**
- **Esternalizzazione del trattamento alla Società Svelto! Srl Big Data and Analytics e alla piattaforma Cloud Criterium**
- **Analisi del rischio costituito dal riutilizzo di dati personali e trattamento di profilazione: misure tecniche e organizzative di conformità al RGPD.**

***Sono considerate le seguenti linee guida: WP 248 rev.01 - Linee guida in materia di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e determinazione della possibilità che il trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai fini del regolamento EU 679/2016<sup>1</sup>; WP 251 rev.01 - Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679<sup>2</sup>***

## **Premessa**

La redazione del presente documento (Febbraio 2024) è temporalmente successiva all'adesione dell'Ateneo al contratto relativo alla piattaforma Criterium - ADESIONE AL CONTRATTO CRUI per l'accesso alla FORNITURA QUINQUENNALE DEL SOFTWARE CRITERIUM E SERVIZI CONNESSI - CIG [9208565C39], sottoscritto in data 12 Giugno 2023, di cui al D.R. n. 1797/2023 del 09 Giugno 2023 ratificato nella seduta del Consiglio di amministrazione del 14 Giugno 2023.

Ciò premesso, l'analisi di conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali – non essendo stata ricompresa nella fase di disamina del capitolato e conseguente contrattualizzazione della piattaforma Criterium ma, bensì, collocata a valle di un processo decisionale non solo già ampiamente chiuso e consolidato ma di prossimo avvio operativo se si considera l'imminente apertura delle tornate di valutazione per l'annualità in corso – si limiterà a considerare: i) alcuni aspetti di configurabilità della piattaforma cloud Criterium; ii) il trattamento di valutazione/profilazione del soggetto valutato che risulta potenzialmente connesso alle procedure di autovalutazione e valutazione della ricerca. Entrambi i punti sono considerati nel contesto di attuazione del principio di minimizzazione della portata del trattamento ai sensi dell'art. 25 del RGPD.

<sup>1</sup> <https://www.garanteprivacy.it/valutazione-d-impatto-della-protezione-dei-dati-dpia>

<sup>2</sup> <https://www.garanteprivacy.it/processi-decisionali-automatizzati-e-profilazione>

Tutti gli altri aspetti connessi all'esternalizzazione delle procedure di calcolo dei parametri di valutazione, attinenti all'algoritmo di implementazione degli schemi ANVUR nella piattaforma Criterium, e collegabile alla mappatura del trattamento, ai rischi da questo costituiti e alle misure tecnico-organizzative di contenimento di tali rischi non possono che essere rimandati alla documentazione tecnica rilasciata dalla società Svelto! Srl – Big Data e Analytics ed in particolare ai seguenti documenti:

*Criterium – Analisi del Rischio collegato alla Privacy v.1.1 del 19 settembre 2023*

*Criterium – Dettagli Sulle Politiche di Protezione dei Dati v. 1.0 del 14 Luglio 2023*

*Criterium – Manuale del Sistema v. 1.1 del 10 ottobre 2023*

*Criterium – Procedure di Backoffice v. 1.0 del 10 ottobre 2023*

## **1. Finalità del trattamento e base giuridica. Attuazione del principio di minimizzazione.**

Il trattamento di dati personali è avviato con la raccolta di informazioni, riguardanti docenti e ricercatori, ricomprese nelle seguenti categorie: dati anagrafici personali e istituzionali, dati prelevati dall'archivio istituzionale dei prodotti della ricerca IRIS, dati bibliometrici (es: numero di citazioni ricevute) relativi ai prodotti della ricerca, acquisiti dai database Scopus (<http://www.scopus.com>) e WOS, nonché ulteriori informazioni fornite direttamente dal soggetto interessato (es. like e dislike)<sup>3</sup>.

Il trattamento attua la seguente finalità di carattere generale: valorizzare la qualità e l'efficienza della produzione scientifica dell'Ateneo e la ottimale gestione dei meccanismi premiali e di finanziamento ad essa associata e previsti per legge, dalla quale derivano le finalità specifiche di autovalutazione e valutazione (VQR) dei prodotti della ricerca costituite, per legge, dall'art. 2, comma 1 e dell'art. 4 del Dlgs. n. 19 del 27 gennaio 2012 e dall' Art. 3 del DPR 1° febbraio 2010, n. 76, così come modificato dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e, con riguardo alle modalità implementative, specificate nei modelli rilasciati dall'ANVUR<sup>4</sup>

**Il sistema produce il calcolo di indicatori relativi alla produzione scientifica dei singoli interessati, applicando le classificazioni previste dai suddetti modelli inclusa l'attribuzione di indicatori di posizionamento della produzione scientifica di ciascun interessato rispetto al complesso dei soggetti valutati dal sistema a livello nazionale, e la verifica del possesso dei requisiti per le qualifiche previste per l'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN)<sup>5</sup>.**

---

<sup>3</sup> Per il dettaglio relativo ai dati personali raccolti si rimanda al paragrafo 3 del documento Criterium – Analisi del Rischio collegato alla Privacy v.1.1 del 19 settembre 2023.

<sup>4</sup> Modello di valutazione relativo alla VQR (Legge 11/12/2016, n. 232) e successive evoluzioni.

Modello dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN) (art. 16 della Legge n. 240/2010. Decreto del Presidente della Repubblica 04/04/2016 n. 95. Decreto Ministeriale 07/06/2016 n.120) e successive evoluzioni

<sup>5</sup> Il dettaglio di tali informazioni personali prodotte sulla base dei dati raccolti comprende: indicatori relativi ai soggetti valutati sulla base dei modelli di valutazione di riferimento adottati dal sistema; ad esempio: per il modello VQR: classi dei prodotti, numero di prodotti, anche per classe e per tipologia; per il modello ASN: valori degli indicatori ASN per i settori bibliometrici e non bibliometrici, superamento o meno delle soglie per le

**Tuttavia, le finalità di autovalutazione e la valutazione dei prodotti della ricerca possono essere attuate, in applicazione dei modelli ANVUR, in modalità de-identificata mediante il calcolo di indicatori aggregati relativi alla produzione scientifica delle strutture di ricerca dell'Ateneo e tali, pertanto, da non poter essere ragionevolmente riconducibili ai soggetti interessati ai quali si riferiscono le informazioni oggetto di iniziale raccolta.**

Ciò premesso, i dati personali raccolti sono strumentali alla formazione della base di dati necessaria per ottenere il calcolo (in modalità aggregata) degli indicatori di autovalutazione e valutazione, ultimato il quale dovrebbero essere attuate le seguenti misure, elencate in ordine decrescente di adeguatezza rispetto ai principi applicabili al trattamento dei dati personali e alla mitigazione del rischio da questo costituito:

- 1) Anonimizzazione e cancellazione dei dati personali (previa possibilità per il docente di scaricare i propri indicatori di valutazione e posizionamento);
- 2) Pseudonimizzazione per l'accesso (in piattaforma) agli indicatori di valutazione e di posizionamento esclusivamente riservato al soggetto interessato;
- 3) Limitazione della visibilità degli indicatori di valutazione dei singoli soggetti rispetto a soggetti diversi dal soggetto interessato (c.d. utenti di *backoffice*).

L'applicazione delle suddette misure è finalizzata all'applicazione e mantenimento dei principi di minimizzazione dei dati e della portata del trattamento, limitazione della conservazione di dati personali così come prescritto agli artt. 5 e 25 del RGPD.

## **2. Rischio protezione dati personali e relativa gestione**

Non secondariamente, l'applicazione delle suddette misure ha lo scopo di limitare il rischio di inutile esposizione e di non necessaria conservazione del record di valutazione del singolo soggetto nonché di possibili riutilizzi non controllabili dall'Ateneo.

Dall'eventuale utilizzo illecito e dall'eventuale accesso non autorizzato alle informazioni di valutazione relative al singolo soggetto potrebbero derivare i seguenti danni per i soggetti valutati: pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, lesione dei diritti e delle libertà, limitazione dell'esercizio del controllo sui propri dati personali nonché e, non per ultimo, valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, eseguita da soggetti non istituzionali.

L'applicazione delle misure indicate al precedente paragrafo può, con decrescente efficacia, rendere il livello di rischio per la protezione dei dati personali e della gravità dei danni da essi derivabili <<*non elevato*>> rispetto ai diritti e alle libertà dei soggetti interessati.

Per quanto disaminato nella manualistica e nella documentazione resa disponibile dalla Società *Svelto! Srl Big Data e Analytics*, l'architettura e la modalità di funzionamento e di configurazione della piattaforma Criterium consentono di implementare la misura organizzativa indicata al punto 3) del precedente paragrafo, secondo due diverse impostazioni, di seguito elencate in ordine

---

qualifiche di associato, di ordinario e di commissario, scostamenti rispetto alle soglie; percentile degli indicatori ASN rispetto ai soggetti dello stesso settore concorsuale.

decescente di adeguatezza (punti a) e b)); tali impostazioni si basano sulla configurabilità esposta dalla piattaforma Criterium relativa alla granularità della visibilità di metadati e indicatori di valutazione del soggetto interessato.

Sull'argomento, omettendo di riportare il testo per non incorrere in inutili ridondanze, si rimanda al paragrafo 4 del manuale *Criterium – Manuale del Sistema v. 1.1 del 10 ottobre 2023*, al paragrafo 6 del documento *Criterium – Procedure di Backoffice v. 1.0 del 10 ottobre 2023* e al paragrafo 7 del documento *Criterium – Analisi del Rischio collegato alla Privacy v.1.1 del 19 settembre 2023*.

Si presuppone che l'Ateneo, gestendo le impostazioni della piattaforma per il tramite degli utenti amministratori, possa configurare le procedure di valutazione in modo da fornire ai soggetti valutati la possibilità di <<aderire>> o <<non aderire>>; intendendo che: con l'<<adesione>> alla procedura di valutazione, il soggetto valutato decide volontariamente di rendere visibili i metadati dei propri prodotti e gli indicatori derivati all'Istituzione agli utenti di *backoffice*; in caso contrario, i metadati relativi vengono trattati esclusivamente ai fini del calcolo di indicatori aggregati e gli utenti di *backoffice* dell'Istituzione non hanno visibilità sul cruscotto relativo al soggetto. Ciò premesso, le due impostazioni sono:

- a) l'Ateneo **non configura** questa dicotomia, quindi per impostazione predefinita così come indicato nel paragrafo 7 del *Criterium – Analisi del Rischio collegato alla Privacy v.1.1 del 19 settembre 2023*, solo l'interessato può consultare gli indicatori che lo riguardano; adottando, inoltre, nei cruscotti tecniche di "anonimizzazione"/aggregazione degli indicatori simili a quelle adottate da ANVUR nel rapporto finale della VQR (cfr paragrafo 4 *Criterium – Manuale del Sistema v. 1.1 del 10 ottobre 2023*);
- b) l'Ateneo **configura** questa dicotomia mostrando in modalità preselezionata l'opzione di <<non adesione>>, modificabile – in qualsiasi momento, volontariamente, liberamente dal docente – nel valore opposto di <<adesione>>.

Il mantenimento del valore <<non adesione>> riporta al caso a); di converso con il valore <<adesione>> il soggetto valutato decide volontariamente di rendere visibili i metadati dei propri prodotti e gli indicatori derivati all'Istituzione agli utenti di *backoffice*.

In entrambi i casi (a) e b)) resta ferma la possibilità per il docente valutato (il cui profilo è protetto da pseudonimizzazione) di consultare i metadati e gli indicatori di valutazione e di posizionamento che lo riguardano e rettificarli se necessario; potendo, inoltre, esportare liberamente metadati ed indicatori in formato Excel a scopo di portabilità.

Dal caso b), nell'opzione <<adesione>>, deriva un trattamento di profilazione che deve essere governato come descritto al successivo paragrafo 3.

L'interessato può in qualsiasi momento modificare la propria scelta di estensione della visibilità dei propri indicatori.

### 3. Riutilizzo delle informazioni personali. Trattamento di profilazione.

La finalità di autovalutazione e valutazione, avendo ad oggetto i prodotti della ricerca e non i soggetti della stessa, trovano attuazione con il calcolo e il processamento di informazioni aggregate e de-identificate; pertanto, nonostante tecnicamente al singolo docente o ricercatore sia associato un punteggio relativo alla produzione e alla qualità della ricerca scientifica, questo non dovrà essere utilizzato (dall'Ateneo, nella qualità di Titolare del trattamento) per valutare determinati aspetti della persona ivi compresa l'analisi o la previsione del rendimento professionale.

Non secondariamente, per impostazione predefinita, gli indicatori calcolati in applicazione dei modelli ANVUR sono ad accesso e visibilità esclusivamente riservata ai soggetti valutati. Su queste premesse il titolare del trattamento non esegue trattamento di profilazione così come rubricato all'art. 4 (par. 4<sup>6</sup>) del RGPD.

Nondimeno, data configurabilità della piattaforma Criterium, il soggetto valutato può, volontariamente e liberamente - nel presupposto che l'utente amministratore abbia attivato tale specifica - indicare (in modalità reversibile) l'estensione della visibilità dei propri indicatori di valutazione ai soggetti di backoffice (autovalutatori, selezionatori, utenti amministratori), comportando così un trattamento di profilazione, trattamento che:

- i. pur rispondendo ad una esigenza di autodeterminazione del soggetto valutato deve collocarsi in una previsione di Legge
- ii. deve essere e mantenersi conforme a quanto prescritto dall'art. 22 del RGPD: ovvero, *garantire al soggetto interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona*

Riguardo al primo requisito, il trattamento di profilazione è finalizzato esclusivamente alla valutazione del docente per quanto previsto all'art. 6 comma 7 e 9 della Legge 240/2010, secondo il possesso dei seguenti requisiti di cui alla delibera ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016, in applicazione del vigente Regolamento dell'Ateneo di cui al D.R. 2667/2022 - *Regolamento per la disciplina degli obblighi accademici dei professori e dei ricercatori, nonché per l'attribuzione della retribuzione aggiuntiva ai ricercatori a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010*, per quanto specificatamente concerne l'art. 8: *<<inclusione nelle Commissioni per il conseguimento dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, per selezione e progressione del personale accademico, nonché negli organi di valutazione dei progetti di ricerca>>*. È doveroso precisare che all'esito di tale valutazione è associata una forma di decisione (non automatizzata) inevitabilmente connessa alla finalità contenuta nell'art. 8 del Regolamento di Ateneo.

---

<sup>6</sup> «profilazione»: qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

Riguardo al secondo requisito, la misura che - nel contesto di configurazione e funzionamento della piattaforma Criterium – sembra essere la più adeguata al contenimento di un eventuale processo decisionale basato sul trattamento di profilazione è di tipo organizzativo, consistendo:

- in una adeguata specificazione sui limiti di riutilizzo delle informazioni personali, inizialmente raccolte per la finalità di autovalutazione e valutazione dei prodotti della ricerca, da prevedere e inserire nelle modalità di autorizzazione al trattamento per i soggetti di backoffice (autovalutatori, selezionatori, amministratori);
- limitare i permessi sugli indicatori di valutazione dei soggetti valutati, azionabili da altri soggetti, alla sola lettura.

In ogni caso:

- deve essere escluso il riutilizzo dei dati personali raccolti e trattati per adottare e sottoporre il soggetto valutato a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incidano in modo analogo significativamente sulla sua persona (art. 22 del RGPD);
- gli indicatori relativi ai singoli docenti calcolati nell'ambito delle procedure di valutazione e autovalutazione non possono essere riutilizzati per altre finalità se non per espressa previsione di Legge.

Alle suddette azioni rispondono i documenti allegati.

**Allegati:**

- A. richiesta del docente per il riutilizzo del proprio record di valutazione;**
- B. autorizzazione al trattamento di dati personali per gli utenti di backoffice**

Università degli Studi di Messina  
Responsabile per la protezione dei dati personali  
*Dott.ssa Daniela Prestipino*  
(firmato digitalmente)